

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

516° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 15 GIUGNO 1990

INDICE

Commissioni permanenti

7^a - Istruzione *Pag.* 3

ISTRUZIONE (7^a)

VENERDÌ 15 GIUGNO 1990

191^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SPITELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Zoso.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Fiandrotti ed altri; Zangheri ed altri; Poli Bortone ed altri; Tesini ed altri; Guerzoni ed altri. Riforma degli ordinamenti didattici universitari (2266), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

Riferisce sul disegno di legge in titolo il relatore AGNELLI Arduino, il quale sottolinea come esso sia il risultato di un lungo dibattito iniziato sin dalla IX legislatura; intorno ad esso, peraltro, c'è viva attesa nel mondo universitario e in generale in tutta l'opinione pubblica.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati configura sicuramente un modello autenticamente nuovo e degno di attenzione per l'ordinamento universitario italiano, anche se il primo problema che occorrerà affrontare concerne la pluralità di questioni da esso disciplinate e sulla cui presenza contestuale vi è ancora difformità di opinioni. È incontestabile comunque il merito di aver definito finalmente un sistema di titoli universitari diversificato, introducendo il diploma di primo livello ed adeguando in tal modo finalmente l'Italia agli altri paesi della Comunità europea.

La necessità di diversificare la tipologia dei titoli rilasciati dalle università - prosegue il relatore - era avvertita nel mondo universitario da molti anni, ma le innumerevoli difficoltà che ne impedivano la realizzazione non furono superate neanche in occasione dell'emanazione del decreto presidenziale n. 382 del 1980, con il quale si riuscì soltanto ad introdurre il titolo superiore alla laurea, e cioè il dottorato di ricerca. I corsi di studio brevi introdotti comunque da molte università sono sorti disordinatamente e privi di riferimenti, in assenza

di una specifica disciplina che la imminente integrazione europea rende ormai non più differibile.

La disciplina del diploma di primo livello proposta dalla Camera dei deputati mira da un lato ad attribuire ad esso un carattere formativo per permettere al diplomato il proseguimento degli studi e dall'altro a consentire l'acquisizione di conoscenze pratiche per lo svolgimento di specifiche professioni (articolo 2, comma 1). Infatti il comma 2 dell'articolo 2 prevede espressamente che gli studi compiuti nel ciclo corto siano riconosciuti parzialmente o totalmente ai fini del conseguimento della laurea, evitando in tal modo quei problemi di dequalificazione del diploma universitario paventati da qualche parte. La definizione delle aree disciplinari per i singoli diplomi sarà effettuata, in prima applicazione della legge, secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, con decreti del Presidente della Repubblica, emanati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il relatore valuta positivamente tale soluzione, che corrisponde alle esigenze degli studenti, affrontando e risolvendo in modo adeguato il problema della mortalità universitaria che è diventato, specie negli ultimi anni, patologico. Rimane peraltro ancora irrisolta la problematica relativa alla docenza nei corsi di primo livello: egli ritiene opportuno che la questione venga affrontata già nel corso dell'esame del provvedimento in titolo.

In ordine invece alla disciplina dei diplomi di laurea, il disegno di legge non innova rispetto alla normativa vigente, nè riguardo alla durata minima e massima dei corsi, nè riguardo alle loro finalità (articolo 3, comma 1). Il comma 2 dell'articolo 3 risolve una annosa questione relativa alla preparazione di livello universitario degli insegnanti della scuola elementare e materna: anche in questo caso si tratta di adeguare l'ordinamento italiano a quello degli altri Paesi della CEE in vista del 1993. Vanno messe anche in luce le disposizioni secondo cui il diploma di laurea è titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'insegnamento nella scuola materna ed elementare, nonché quelle che attribuiscono a questi concorsi valore abilitante. Con tali norme viene accolta una richiesta, da tempo e da più parti avanzata, affinché la formazione degli insegnanti di scuola materna ed elementare avvenga attraverso un corso universitario di ciclo lungo. A questo proposito, pur tenendo in considerazione il rinvio ad organi certamente competenti per quanto riguarda la disciplina di tali corsi di laurea, ritiene opportuno che la Commissione si adoperi per fornire un contributo ad una definizione dei corsi di laurea il più possibile adeguata alla complessità della domanda formativa.

Un problema specifico è quello relativo alla Valle d'Aosta, ove l'ordinamento scolastico è fortemente strutturato in senso autonomistico e la formazione degli insegnanti è affidata ad un apposito istituto regionale, in considerazione del bilinguismo che caratterizza non solo quel sistema scolastico, ma anche i singoli insegnanti. Si tratta di un problema specifico, diverso anche da quello relativo a scuole di altra lingua esistenti sul territorio della Repubblica: per queste ultime il problema della formazione degli insegnanti potrebbe essere risolto mediante una preparazione fornita in due diverse università, una

italiana e una di madrelingua, in analogia a quanto avviene già, di fatto, per la formazione dei docenti di lingua slovena. Per quanto riguarda la Valle d'Aosta, si potrebbe pensare ad un ordine del giorno che, in riferimento alla formazione delle tabelle recanti l'ordinamento didattico dei nuovi corsi di laurea, inviti a tenere conto delle specificità sopra richiamate.

Il comma 3 dell'articolo 3 individua i profili professionali per i quali il diploma di laurea è titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attività, nonché le qualifiche funzionali del pubblico impiego alle quali si può accedere con le lauree considerate. Il comma 4 prevede il termine per l'attivazione dei corsi di laurea per la formazione degli insegnanti di scuola materna ed elementare, mentre con il comma 5 è previsto che un decreto del Ministro della pubblica istruzione stabilisca tempi e modalità della transizione dal vecchio al nuovo ordinamento.

L'articolo 4 delinea la durata e le finalità del diploma di specializzazione. Di particolare rilievo è la previsione di una specifica scuola di specializzazione per la formazione di insegnanti di scuola secondaria, che rilascia un diploma abilitante all'insegnamento per le aree disciplinari corrispondenti ai diplomi di laurea, e che costituisce titolo di ammissione ai concorsi per l'insegnamento nelle scuole secondarie. In tal modo si dà una risposta ad una questione assai dibattuta, e che aveva visto in passato la rivendicazione, da parte di alcune facoltà, del diritto a rilasciare titoli di qualificazione professionale, mentre la soluzione qui adottata è che il diploma di qualificazione professionale venga rilasciato da una scuola di specializzazione.

L'articolo 5, relativo al dottorato di ricerca, si limita a fare rinvio ad altre norme.

Notevole rilievo assume invece l'articolo 6, che prevede attività di formazione finalizzata e servizi didattici integrativi. A questo proposito è da rilevare che il comma 1, nell'elencare le attività che devono essere svolte, pone un limite all'autonomia statutaria delle università, le quali, peraltro, potranno disciplinare modalità e criteri di attuazione dei corsi secondo le forme più adeguate ai vari tipi di domanda formativa ed alle proprie specifiche esigenze. È altresì da rilevare che tutte le attività di formazione previste implicano la collaborazione con altri soggetti, ivi compresi altri Ministeri.

L'introduzione del corso di diploma universitario pone inoltre automaticamente il problema di un adeguamento delle scuole dirette a fini speciali, alle quali è dedicato l'articolo 7, che, al comma 1, prevede per tali corsi tre possibilità: la soppressione, la trasformazione in corsi di diploma e la conferma secondo il loro specifico ordinamento. Con tale disposizione si apre quindi un periodo di transizione, al termine del quale, qualora l'università non abbia provveduto a quanto previsto dal comma 1, è prevista la soppressione delle scuole stesse. La disposizione del comma 4, secondo la quale entro tre anni dall'entrata in vigore della legge tutte le scuole dirette a fini speciali non trasformate in corsi di diploma universitario cessano o passano nell'ambito dell'istruzione post-secondaria, pone la questione del raccordo tra scuola secondaria e i successivi livelli di istruzione, specialmente per quei corsi di studio che preparano all'esercizio di una professione e che, attualmente, sono integralmente gestiti dal Ministero della pubblica istruzione. Con la

previsione del passaggio di alcune scuole dirette a fini speciali nell'ambito dell'istruzione post-secondaria si pone la questione di adeguare ed armonizzare tra di loro alcuni ambiti disciplinari omogenei articolati nell'ambito delle scuole a fini speciali e in alcuni indirizzi della scuola secondaria superiore. Il relatore prosegue sottolineando la pregevole formulazione delle norme contenute negli articoli 8, relativo alle collaborazioni esterne, e 9, relativo all'ordinamento di corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione.

Una particolare attenzione va rivolta all'articolo 10, che disciplina il Consiglio universitario nazionale: a questo proposito, il relatore ritiene che tali norme potrebbero trovare una più soddisfacente e coerente collocazione nell'ambito del disegno di legge sull'autonomia universitaria, attualmente all'esame della Commissione.

L'articolo 11 disciplina l'autonomia didattica secondo modalità che tengono conto dei caratteri comuni all'intero ambito della formazione universitaria, pur in presenza di una differenziazione dei corsi.

Altrettanto soddisfacente è la formulazione dell'articolo 12, che indica compiti e responsabilità dei docenti, mentre è assai felice la scelta operata dall'articolo 13, che introduce la figura del tutore, dando così esito positivo ad un'esigenza particolarmente sentita. Ritiene tuttavia che sarebbe stato possibile introdurre nel testo norme più articolate su questa nuova figura, della quale vengono definite soltanto le finalità.

L'articolo 14, relativo alla definizione dei settori scientifico-disciplinari, solleva una questione molto delicata, che potrebbe risolversi anche in termini di conflittualità se vista esclusivamente nell'ottica dei raggruppamenti concorsuali. Occorre peraltro arrivare ad una definizione molto rigorosa dei settori scientifico-disciplinari ed al tempo stesso studiare soluzioni equilibrate alla questione del rapporto tra la titolarità e la definizione delle nuove aree disciplinari. Una tale questione va approfondita e richiede probabilmente un supplemento di riflessione, anche per quanto riguarda l'articolo 15, relativo all'inquadramento dei professori di ruolo, che, opportunamente, richiede il consenso di questi ultimi ai fini dell'inquadramento nei settori scientifico-disciplinari.

Dopo aver espresso il proprio consenso circa le norme finali contenute nell'articolo 16, il relatore conclude manifestando apprezzamento per il lavoro proficuo svolto dalla Camera dei deputati nel definire l'impianto generale del provvedimento, in particolare per quanto riguarda la diversificazione dei titoli universitari e la scelta di non creare compartimenti stagni tra di essi. È evidente tuttavia che un provvedimento sugli ordinamenti didattici implica un esame attento di tutte le questioni che toccano ambiti collaterali a quello universitario, in particolare per quanto riguarda la formazione professionale e la scuola secondaria superiore.

In conclusione, egli rappresenta l'urgenza di provvedere per rispondere alle attese non soltanto nel mondo universitario ma dell'intero paese.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore VESENTINI fa presente di aver ricevuto una richiesta di audizione sulla riforma degli ordinamenti didattici da parte del segretario generale della CGIL-università: ritiene quindi opportuno decidere fin d'ora un eventuale calendario di audizioni.

Il PRESIDENTE ritiene che la Commissione potrebbe decidere in merito una volta chiusa la discussione generale.

La seduta termina alle ore 11,05.